



SENTENZA - 149/2025

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario Presidente

dr. Guido Petrigni Consigliere

dr. Federico Lorenzini Consigliere- relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23866** del
registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti
di:

Partemi Ido (C.F. PRTDIO63E12A462T), nato ad Ascoli Piceno il 12/5/1963 e residente a Grottammare (AP), in via Fenili, n. 9, non costituito in giudizio;

visto l'atto di citazione ed esaminati tutti gli altri atti e documenti della
causa;

uditi nella pubblica udienza del 10 giugno 2025, con l'assistenza della segretaria dott.ssa Susanna Ciarapica, il consigliere relatore dott. Federico Lorenzini e il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Mariaconcetta Pretara; non comparso il convenuto Partemi Ido.

	Premesso in	
	FATTO	
	1. Con atto di citazione ritualmente notificato e preceduto dall’invito a	
	dedurre, ai sensi all’art. 67 del c.g.c., la Procura regionale per le Marche	
	ha convenuto in giudizio il dott. Ido Partemi, medico di medicina	
	generale, convenzionato con l’A.S.U.R. Marche, “per ivi sentirlo	
	condannare al pagamento:	
	- in favore del Ministero della Salute della somma di € 4.899,00, oltre ad	
	interessi e rivalutazione monetaria, ovvero della diversa somma	
	ritenuta di giustizia;	
	- in favore dell’A.S.U.R. Marche- A.S.T. di Ascoli Piceno della somma	
	di € 4.622,44, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, ovvero della	
	diversa somma ritenuta di giustizia;	
	- in favore dello Stato delle spese del presente giudizio”.	
	2. La fattispecie - per cui è anche pendente un procedimento penale (n.	
	2376/2021/R.G.N.R.) per i reati di cui agli artt. 479, 314 e 640 del c.p. -	
	concerne le condotte dolosamente tenute dal Partemi per aver	
	falsamente attestato di aver effettuato somministrazioni di vaccino anti	
	Covid 19 a vari soggetti, che così riuscivano ad ottenere indebitamente	
	la certificazione “Green Pass”, pur non avendo ricevuto la relativa	
	inoculazione.	
	In primo luogo, la Procura ha contestato al Partemi un danno	
	patrimoniale diretto pari ad € 899,00, corrispondente al costo dei	
	vaccini prelevati presso l’UHB vaccinale di San Benedetto del Tronto	
	ma non somministrati (€ 15,50 per 58, pari alla differenza tra le 612 dosi	
	2	

prelevate e le 554 somministrazioni registrate nel portale dell'A.S.U.R.,
con dispersione, quindi, di 58 dosi).

In secondo luogo, è stato addebitato al Partemi un danno da disservizio, derivante dalle false attestazioni di esecuzione delle vaccinazioni, che avrebbero determinato una minore efficacia del programma di sanità pubblica perseguito dal Ministero della Salute per il contenimento della diffusione del Covid 19 (considerato, tra l'altro, che sul portale dell'A.S.U.R. sono state riscontrate 19 registrazioni di avvenute somministrazioni di dosi di vaccino, in realtà, mai prelevate dal Partemi presso il Centro Vaccinale).

Tale danno sarebbe stato patito dal Ministero della Salute, cui faceva capo il relativo programma pubblico di prevenzione.

A ciò, secondo la Procura, si aggiungerebbe un ulteriore profilo di danno da disservizio, derivante dal fatto che, avendo il Partemi, in qualità di medico di medicina generale convenzionato con l'A.S.U.R. Marche, tenuto reiterate condotte illecite, simulando numerose vaccinazioni, si sarebbe verificato uno sviamento della sua attività professionale rispetto alle funzioni istituzionali, con conseguente parziale interruzione del sinallagma tra prestazioni lavorative rese e retribuzione percepita.

Secondo la Procura, le suddette partite di danno da disservizio sarebbero quantificabili, in via equitativa, in complessivi € 8.000,00, ragion per cui il Partemi dovrebbe essere condannato a risarcire, rispettivamente, € 4.000,00 in favore dello Stato - Ministero della Salute ed € 4.000,00 in favore dell'A.S.U.R. Marche - A.S.T. di Ascoli Piceno.

	Infine, la Procura ha contestato al Partemi un danno di € 622,44,	
	cagionato all'A.S.U.R. Marche- A.S.T. di Ascoli Piceno, corrispondente	
	agli emolumenti specificamente erogati al medesimo medico per le	
	somministrazioni di vaccini, in realtà, non effettuate nel periodo dal	
	giugno al settembre 2021 (gli emolumenti successivi non sono stati	
	pagati).	
	3. Il Partemi, pur avendo ricevuto regolare notifica dell'atto di	
	citazione, non s'è costituito in giudizio ed in precedenza non aveva	
	fornito deduzioni.	
	4. All'udienza dibattimentale del 10/06/2025, il P.M., previa richiesta	
	di declaratoria di contumacia del convenuto, dopo aver illustrato i fatti	
	di causa, s'è riportato all'atto di citazione, chiedendo l'accoglimento	
	delle conclusioni ivi rassegnate.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Preliminarmente, va dichiara la contumacia del Partemi, non	
	costituitosi in giudizio, pur avendo ricevuto rituale notifica dell'atto di	
	citazione.	
	2. La fattispecie di responsabilità amministrativa sottoposta al giudizio	
	di questa Corte concerne ipotesi di danno patrimoniale diretto e di	
	danno da disservizio, asseritamente cagionati dal dott. Ido Partemi,	
	medico di medicina generale, convenzionato con l'A.S.U.R. Marche,	
	per aver simulato plurime vaccinazioni anti Covid 19, anche con	
	dispersione delle relative dosi, al fine di far indebitamente ottenere a	
	vari soggetti la certificazione di avvenuta vaccinazione (c.d. "Green	
	4	

Pass”).

I correlativi danni, contestati al Partemi a titolo di dolo, sono stati quantificati dalla Procura nei complessivi importi di € 4.899,00, da risarcire al Ministero della Salute, e di € 4.622,44, da risarcire all’A.S.U.R. Marche- A.S.T. di Ascoli Piceno.

3. Il Collegio ritiene che la domanda attorea sia da accogliere parzialmente, nei termini di seguito specificati.

Acclarata la sussistenza del rapporto di servizio del Partemi con l’A.S.U.R. Marche, trattandosi di medico di medicina generale convenzionato, appare evidente l’illiceità dei comportamenti tenuti dal medesimo a danno della P.A.

Infatti, gli Organi inquirenti hanno riscontrato che nel periodo intercorrente dall’8/4/2021 al 10/2/2022 (data di applicazione della misura cautelare personale dell’arresto) il Partemi:

- risulta aver prelevato presso l’UHB di San Benedetto del Tronto 612 dosi di vaccino, a fronte delle quali sono state registrate, nel portale dell’Amministrazione, come eseguite soltanto 554 somministrazioni, con conseguente omessa inoculazione di 58 dosi, andate disperse;

- ha, inoltre, falsamente registrato, nel portale dell’Amministrazione, come effettuate 19 somministrazioni, pur non avendo a disposizione le relative dosi di vaccino, in quanto non prelevate presso l’HUB;

- in tal modo ha fatto indebitamente ottenere il “Green Pass” ad almeno 35 soggetti (elencati nella richiesta di rinvio a giudizio, inoltrata dalla Procura della Repubblica al Tribunale), di cui vari residenti fuori della Regione Marche, che non si erano mai recati nel suo studio medico.

Alla luce di tali riscontri oggettivi, non può esservi alcun dubbio sull'antigiuridicità dei comportamenti dolosamente tenuti dal Partemi.

4. Ciò premesso, il Collegio reputa sussistenti:

- il danno di € 899,00, pari al costo delle 58 dosi di vaccino prelevate e non somministrate (58 x € 15,50);

- il danno di € 622,44, pari agli emolumenti specificamente erogati al Partemi, relativamente al periodo dal giugno 2021 al settembre 2021, per somministrazioni di vaccini, in realtà, non effettuate.

Il Collegio reputa, invece, che, in mancanza di specifici dati sanitari nonché di "dati comportamentali" afferenti ai soggetti che avevano ottenuto indebitamente il "Green Pass" (nel senso che non si è a conoscenza se i medesimi abbiano contratto l'infermità e, quindi, abbiano contribuito alla sua diffusione), non possa essere accolta la domanda risarcitoria per la prima posta di danno da disservizio, non risultando concretamente provata l'ipotizzata minor efficacia del programma di sanità pubblica predisposto dalla P.A. in funzione anti Covid 19.

Ugualmente, non può essere accolta la domanda risarcitoria per la seconda posta di danno da disservizio, che la Procura ha contestato al Partemi, sostenendo che, in qualità di medico di medicina generale, convenzionato con l'A.S.U.R. Marche, avendo simulato varie vaccinazioni, avrebbe sviato la sua attività professionale dalle funzioni istituzionali, con conseguente parziale interruzione del sinallagma tra prestazioni lavorative rese e retribuzione percepita.

In proposito, il Collegio osserva che, ferma restando la non spettanza

al Partemi degli specifici emolumenti, ammontanti ad € 622,44, da lui percepiti, relativamente al periodo dal giugno 2021 al settembre 2021, per le somministrazioni di vaccino, in realtà, non effettuate, non risulta provato che il medesimo non abbia correttamente svolto le ulteriori e diverse mansioni quale medico di base convenzionato.

In sostanza, il risarcimento così richiesto dalla Procura verrebbe a configurarsi come una sorta di duplicazione di quello già riconosciuto come dovuto dal Partemi, in relazione agli specifici emolumenti indebitamente percepiti per le vaccinazioni risultate simulate.

5. Conclusivamente, il Partemi va condannato a pagare:

- € 899,00 in favore del Ministero della Salute, con riferimento ai costi delle dosi di vaccino andate disperse, somma da maggiorarsi della rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data dell'indebito prelievo effettuato presso l'UHB vaccinale di San Benedetto del Tronto e sino a quella di pubblicazione della presente sentenza; da tale ultima data e sino al soddisfo del credito erariale sono dovuti gli interessi legali sulla somma così rivalutata;

- € 622,44 in favore dell'A.S.U.R. Marche- A.S.T. di Ascoli Piceno, pari agli specifici emolumenti indebitamente percepiti per le vaccinazioni simulate, somma da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di riscossione e sino a quella di pubblicazione della presente sentenza; da tale ultima data e sino al soddisfo del credito erariale sono dovuti gli interessi legali sulla somma così rivalutata.

6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a

cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla Procura regionale, **condanna** il dott. Ido Partemi al pagamento: in favore del Ministero della Salute dell'importo di € 899,00; in favore dell'A.S.U.R. Marche- A.S.T. di Ascoli Piceno dell'importo di € 622,44; tali somme dovranno essere maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi legali, secondo le modalità specificate in motivazione.

Il Partemi è, altresì, condannato alla rifusione in favore dello Stato delle spese del presente giudizio, liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Federico Lorenzini

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria in data 21/07/2025
Il funzionario preposto
Matteo Quattrini
(f.to digitalmente)